



Sent. n. 289/2015

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai seguenti magistrati:

Ivan DE MUSSO

PRESIDENTE

Pina Maria Adriana LA CAVA

CONSIGLIERE relatore

Giuseppina MAIO

CONSIGLIERE

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **73714/R** del registro di segreteria, promosso dal Procuratore Regionale per la Regione Lazio nei confronti del sig. **PORZIO Pompeo**, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Sanino e dall'avv. Lorenzo Aureli ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale di quest'ultimo a Roma, in viale Parioli n. 180;

visto l'atto di citazione, depositato in data 19 giugno 2014, e tutti i documenti di causa;

uditi, nella odierna pubblica udienza del **25 novembre 2014**, con l'assistenza del Segretario, dott. Sarina Ponturo, il relatore Consigliere Pina M. A. La Cava, il P.M. nella persona del Vice Procuratore Generale Lucio Alberti e l'avv. Lorenzo Aureli per parte convenuta;

ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;

FATTO

Con l'atto di citazione all'esame la Procura Regionale per la Regione Lazio, ha citato il sig. **PORZIO Pompeo**, nella qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Ponza, a comparire di fronte alla Sezione Giurisdizionale per la regione Lazio per ivi sentirsi condannare al pagamento a favore dell'Erario e, segnatamente, del suddetto Comune, dell'importo complessivo di **euro 85.800.00 (euro ottantacinquemilaottocento/00)**, oltre

rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio, a titolo responsabilità amministrativa per l'illecito pagamento disposto, nell'ambito dei rapporti intercorrenti tra il Comune di Ponza e la ditta I.S.E.T. Edilettica s.r.l., in seguito in fallimento.

Assume al riguardo la Procura attrice che il suddetto pagamento per l'importo di cui è causa è stato disposto dal convenuto, anziché nei confronti della ditta (o meglio del fallimento della ditta), direttamente sul conto personale del suo ex amministratore, il sig. Giuseppe De Santis, e che, quindi, trattasi di pagamento non solo inefficace nei confronti del fallimento ex art. 44 L. Fall. (il curatore ha, infatti, intimato al Comune il pagamento del dovuto in data 02/08/2012), ma oltretutto, per quel che qui rileva, privo di causa.

Si rappresenta, infatti, che la citazione origina da una segnalazione di danno erariale trasmessa in data 07/02/2012 dal Tribunale ordinario di Latina - Sezione distaccata di Gaeta - Sez. civile, per una vicenda emersa, appunto, nell'ambito della procedura fallimentare della I.S.E.T. Edilettica s.r.l. e che l'indagine, delegata alla Brigata della G. d. F. di Ponza, ha evidenziato, tra l'altro, che pende a carico del convenuto il procedimento penale iscritto al nr. 2223/2010, presso la Procura della Repubblica di Latina in merito a varie "*anomalie*" riscontrate nell'ambito dei rapporti intercorsi tra gli amministratori del Comune e la predetta società, risultata aggiudicataria, nel corso dell'ultimo decennio, di numerosi appalti di manutenzione urbana di piccola e media entità.

Più specificamente, la Procura attrice rappresenta che l'attività ispettiva ha accertato, comparando i contratti d'appalto acquisiti con i relativi mandati di pagamento: -che il Comune di Ponza ha, nel corso degli anni, erogato alla ditta I.S.E.T. una somma complessivamente pari a euro 607.807,91 a fronte di impegni contrattuali ammontanti, invece, a euro 447.923,38, per un totale, quindi, di pagamenti non dovuti pari a euro 159.884,53;

-che dal mese di febbraio 2005 sono stati effettuati pagamenti diretti in favore del sig. De Santis Giuseppe anche quando costui non rivestiva più la carica di amministratore della società creditrice, ma quella di semplice socio;

-che risultano pagamenti avvenuti a distanza di tre anni dalla chiusura dei rapporti con la ditta e addirittura dopo l'avvio della procedura di fallimento culminata nella sentenza n. 68/2007 del Tribunale di Roma, comunicata al Comune di Ponza dal relativo curatore con racc. del 28/08/2008.

Nell'atto di citazione si dà contezza del fatto che la Procura regionale ha espletato la procedura relativa all'invito a dedurre previsto all'art. 5 d.l. n. 453/1993, conv. in l. n.

19/1994, nel testo di cui al d.l. n. 543/1996, conv. in l. n. 639/1996, inizialmente rivolto anche all'allora ragioniere del Comune (sig. Balzano Fausto), nei confronti del quale a seguito delle relative controdeduzioni e della successiva audizione, il Requirente ha ritenuto che non vi fossero gli estremi per procedere a titolo di responsabilità erariale. In particolare, secondo quanto rappresentato dal Balzano con riferimento al mandato di pagamento oggetto della domanda attorea, egli non ricopriva più le funzioni di responsabile dell'Ufficio di Ragioneria e ha disconosciuto la firma apposta in calce al mandato *de quo* poiché non in servizio il giorno dell'emissione dell'atto di liquidazione (07/06/2010), atteso quanto emerso dal foglio presenze depositato in atti.

La Procura Regionale rappresenta, inoltre, per il *quantum* del danno erariale, di aver sollecitato (nel 2012 e, poi, nel 2013) una tempestiva e rituale costituzione in mora dei presunti responsabili, effettuata dalla nuova giunta comunale limitatamente all'ultimo dei mandati (n. 545 del 07/06/2010), per l'importo pari ai complessivi euro 85.800,00 di cui è causa, non ancora coperto da prescrizione e riferito a due fatture (n. 19 del marzo 2005 e n. 22 dell'aprile 2005, la prima, per euro 21.000,00 IVA compresa e, la seconda, per euro 64.800,00 IVA compresa) rimaste insolute nei confronti della Ditta e pagate, a tre anni di distanza dal fallimento, direttamente sul conto personale del predetto sig. De Santis Giuseppe.

Il pagamento è stato disposto dal Sindaco pro-tempore Porzio Pompeo, con determinazione n. 10 del 3 giugno 2010, a cui è seguito l'ordine di servizio dello stesso (prot. n. 8096 del 07/06/2010), per cui sarebbe di tutta evidenza come egli si sia formalmente e sostanzialmente ingerito in ogni fase della descritta procedura di spesa assumendosi la diretta ed esclusiva responsabilità dell'atto, con conseguente domanda di totale addebito del danno erariale a carico del solo Sindaco pro-tempore.

Si è costituito in giudizio l'odierno convenuto con atto difensivo redatto a cura dei difensori e depositato in data 5 novembre 2014 nel quale si rappresentano, tra l'altro, in punto di fatto, alcune circostanze sull'attività contrattuale intercorsa in precedenza tra Comune di Ponza che affidava alla I.S.E.T. Edilelettrica s.r.l. lavori per la realizzazione di opere fognarie ed idriche sul territorio comunale, da ultimo anche senza che fossero stipulati i relativi contratti di appalto, che la ditta realizzava senza alcuna contestazione.

Si rappresenta, altresì, che con nota del 1° settembre 2006 l'Impresa -in persona dell'Amministratore unico al momento in carica, sig. Giuseppe De Santis- comunicava al Comune di Ponza che *"...dalla data odierna, tutti i mandati in favore della ditta I.S.E.T. Edilelettrica s.r.l. dovranno essere emessi a favore dello stesso amministratore unico"*, per

cui il Comune di Ponza provvedeva ad effettuare i pagamenti delle somme dovute alla società, per le opere realizzate dalla medesima impresa, sul conto corrente indicato con la nota in questione. In tal senso -anche a seguito della nota del 17 maggio 2010 (registrata al protocollo comunale al n. 7408) con la quale la I.S.E.T. Edilelettrica s.r.l. (secondo l'intestazione della nota in parola) sollecitava l'Amministrazione comunale al pagamento delle fatture rimaste insolte a quella data (n. 19 e n. 22 del 2005)- sono intervenuti i citati provvedimenti del Sindaco adottati, nella sua qualità di responsabile del servizio Lavori pubblici, per consentire la relativa liquidazione. In sostanza l'assunto è che l'utilizzo di carta intestata della ditta nella nota di sollecito (volta evidentemente a simulare la piena legittimità della richiesta, sottoscritta, peraltro, dal soggetto che aveva sempre svolto il ruolo di legale rappresentante della ditta), avrebbe tratto in inganno il sig. Porzio.

Tenuto conto di quanto esposto la difesa eccepisce, innanzitutto, l'insussistenza nel caso di specie del profilo soggettivo, non solo del dolo, ma anche della colpa grave, non essendo rinvenibile, nemmeno, alcun disinteresse nell'espletamento delle funzioni, né alcuna deviazione dal modello di condotta connesso ai propri compiti. Quanto, in particolare, alla contestata inefficacia del pagamento nei confronti del fallimento dell'Impresa perché effettuato direttamente in favore del sig. De Santis, si assume che il convenuto avrebbe agito in piena buona fede avendo semplicemente ordinato la liquidazione delle fatture insolte per lavorazioni che la medesima ditta aveva da tempo concluso *"....senza tuttavia in alcun modo indicare le modalità con le quali tali somme avrebbero dovuto essere corrisposte"* ovvero senza *"...l'indicazione dell'esatto destinatario dello stesso"*. Né tale indicazione -si sostiene- la si potrebbe rivenire nella determina del 3 giugno 2010 con la quale il Sindaco si limitava (anche in questo caso) a riconoscere la necessità di procedere al pagamento al sig. De Santis delle fatture della I.S.E.T. rimaste insolte, come del resto anche in precedenza l'Amministrazione aveva operato dopo la citata nota della ditta del settembre 2006 che dava queste indicazioni. Egli, quindi, riteneva l'attività dovuta (e certamente non idonea ad arrecare qualsivoglia danno erariale) al fine di evitare una ipotetica ed eventuale azione giudiziale volta al recupero delle somme in questione da parte della ditta.

Si sostiene, inoltre, che al momento della predisposizione degli atti richiamati, il Sindaco non era in alcun modo a conoscenza della circostanza che l'Impresa fosse fallita non essendo stata portata a sua conoscenza la raccomandata del 2008 del curatore che informava l'Ente della sentenza del 2007. Si adduce al riguardo che, a

quel tempo, secondo l'organizzazione degli uffici del Comune di Ponza, la posta protocollata veniva consegnata nelle mani del Segretario Generale del Comune e non al Sindaco, per cui il sig. Porzio sarebbe venuto a conoscenza dell'intervenuto fallimento della I.S.E.T., per la prima volta, dopo aver ricevuto l'atto di intimazione e messa in mora del Comune di Ponza con nota del 27 luglio 2013, successivamente notificata.

Per tutti i suesposti motivi si chiede che venga respinta la domanda attorea e che il convenuto venga assolto dagli addebiti ascritti e, in via subordinata, si chiede la riduzione della quantificazione del danno.

Nell'odierna pubblica udienza sia il Procuratore Regionale che il legale di parte convenuta hanno ribadito le ragioni che stanno alla base delle rispettive richieste già ampiamente esposte negli atti prodotti.

DIRITTO

La pretesa dedotta in giudizio dalla Procura regionale attiene ad una ipotesi di responsabilità amministrativa dell'odierno convenuto che, in qualità di Sindaco del Comune di Ponza, avrebbe procurato un pregiudizio economico all'Ente disponendo illegittimamente il pagamento di fatture della ditta appaltatrice di lavori nell'importo di cui è causa, anziché nei confronti della ditta contraente (peraltro in fallimento), direttamente sul conto personale dell'ex amministratore.

La domanda attorea si appalesa pienamente fondata, ravvisando il Collegio nella fattispecie all'esame tutti gli elementi per configurare la prospettata responsabilità amministrativa nei termini che seguono.

Devesi premettere, innanzitutto, che risultano acclarati e, peraltro, non contestati, i fatti e il comportamento oggettivamente posto in essere dal convenuto quale esposto in narrativa e che nessun dubbio può sorgere circa la natura di danno erariale corrispondente all'importo delle fatture emesse a suo tempo dalla società a responsabilità limitata I.S.E.T. Edilelettrica per prestazioni contrattuali eseguite. Tale pagamento, infatti, è stato direttamente effettuato a soggetto non avente titolo, nella persona e sul conto del sig. De Santis Giuseppe che da tempo non rivestiva più e non avrebbe potuto più rivestire la carica di amministratore della società creditrice, atteso lo stato di fallimento in cui quest'ultima versava ormai da oltre tre anni. Da qui la inidoneità del pagamento a configurare l'adempimento dell'obbligazione contrattuale assunta dal Comune di Ponza e dovuta alla contraente società per l'esecuzione dei lavori commissionati. Il pagamento al sig. De Santis, in adesione alla prospettazione della Procura attrice, deve considerarsi effettuato "*sine titulo*" e lascia inalterata l'esposizione debitoria dell'Ente nei

confronti della curatela fallimentare, come in seguito formalmente richiesto da quest'ultima.

Parimenti -prescindendo dal procedimento penale pendente per gli stessi fatti a carico dello stesso convenuto dal quale si deve prescindere perché indipendente dall'addebito mosso in questa sede- si ritiene sussistere nella fattispecie all'esame, oltre all'evidente rapporto di servizio con l'Ente, anche l'elemento soggettivo della responsabilità amministrativa, nei termini di dolo o, comunque, nei termini di colpa sicuramente e marcatamente grave del convenuto. La violazione, infatti, della regolarità contabile della fase del pagamento delle fatture in questione, perpetrata di fatto dal Sindaco, che lo ha disposto nella sua qualità di responsabile dei lavori pubblici, risulta ancora più grave in quanto collegata alla qualifica dello stesso di pubblico amministratore e vertice dell'Ente amministrato e, come tale, supremo garante della regolarità amministrativa e del corretto utilizzo delle pubbliche risorse.

Si appalesa perciò fondato e condiviso l'assunto secondo cui il sig. Porzio si è ingerito, sia formalmente che sostanzialmente, nelle fasi della procedura di spesa che fa capo ai responsabili delle strutture tecniche dell'Ente a ciò deputate assumendosi la diretta ed esclusiva responsabilità dei provvedimenti adottati e del comportamento tenuto. Egli ha disposto, quantomeno con estrema e inescusabile leggerezza, un pagamento contrario alle normali procedure e al modello di condotta normativamente previsto, perché ha di fatto impedito, esulando dai propri compiti, le normali procedure di verifica e di riscontro della legittimazione del destinatario del pagamento.

Devesi aggiungere che si appalesano ininfluenti, al fine di contestare la prospettazione attorea e il conforme convincimento di questo Collegio, le argomentazioni addotte dalla difesa per accreditare la correttezza del comportamento del suo assistito circa il fatto che la società (o meglio il sig. De Santis) avesse intimato al riguardo l'amministrazione e che il Sindaco fosse stato ingannato dalla formale presentazione della richiesta (con l'uso di carta intestata della società volta a simulare la piena legittimità della richiesta stessa), per cui si sarebbe affrettato a disporre il pagamento senza fare i dovuti controlli per onorare gli impegni assunti dal Comune e ritenendo, in buona fede, che il pagamento fosse effettuato alla I.S.E.T. s.r.l. nella persona del suo amministratore.

Non può, infatti, interpretarsi quale "buona fede" la disapplicazione di regole procedurali nell'azione amministrativa e la noncuranza e la disinformazione nella gestione della cosa pubblica che emerge da tutta la vicenda e dalla documentazione prodotta in atti. Sul punto, risulta palese che l'Ente avesse ricevuto da parte del curatore fallimentare,

avv. Riccardo Di Pasquale, la nota informativa (racc. AR del 28 agosto 2008, ricevuta il 2 settembre 2008) del fallimento della società pronunciato dal Tribunale di Roma il 17 febbraio 2007. Con tale nota si disponeva anche il deposito della documentazione contabile e tecnica relativa ai rapporti che il Comune aveva in precedenza intrattenuto con la I.S.E.T. s.r.l., nonché la messa in mora dello stesso Comune per i pagamenti di quanto dovuto all'impresa fallita. Tale informativa, attesa la sua straordinarietà nell'azione amministrativa, non può che intendersi indirizzata al Sindaco, attesa la sua posizione di vertice e di rappresentante dell'Ente, che avrebbe dovuto ottemperare nel senso richiesto.

Sembra, perciò, incompatibile, non giustificabile e per nulla convincente la asserita buona fede del Sindaco che, rimasto inerte per la suddetta informativa, abbia, viceversa, provveduto con estrema tempestività alla nota di sollecito del 17 maggio 2010 nella quale, peraltro, il De Santis chiedeva il pagamento di fatture della ditta I.S.E.T. con accredito sul proprio conto corrente, ed abbia adottando la delibera n. 10 del 3 giugno 2010, senza che risulti alcun ragionevole accertamento al riguardo. Ancora più ingiustificabile e incomprensibile si appalesa, poi, quanto riportato nell'ordine di servizio del 7 giugno 2010, con il quale si dispone il pagamento e, testualmente, si *"...ordina all'Ufficio di Ragioneria di predisporre per il pagamento immediato un mandato di euro 85.800,00 in favore di De Santis Giuseppe I.S.E.T. Edilettica S.r.l."*, avendo anche cura di precisare, nel presumibile intento di superare obiezioni amministrative degli uffici competenti, che *"...Tale disposizione scaturisce dalla volontà del sottoscritto, manifestata in forma scritta, esonerando pertanto da ogni eventuale conseguenza che dal suddetto ordine possa scaturire agli uffici compilatori"*.

In disparte, per quanto riguarda tale ultimo aspetto, l'arbitrarietà e illegittimità che, anche per altro verso, emerge dal provvedimento adottato, essendo del tutto evidente che nel vigente ordinamento nessun *"esonero di responsabilità degli uffici compilatori"* si può liberamente disporre nell'esercizio delle funzioni pubbliche esercitate, anche se si tratti del vertice del Comune. E' ragionevole ipotizzare che il convenuto evidentemente è stato mosso dall'intento, non di salvaguardare gli operatori, ma viceversa da quello di sollecitare gli uffici a provvedere nel senso richiesto fuori dalle normali procedure di controllo di quali fossero i reali soggetti destinatari del pagamento, verifiche necessarie perché l'adempimento fosse efficacemente liberatorio della esposizione debitoria del Comune, a salvaguardia, perciò, della posizione del Comune e delle risorse pubbliche.

Per tutte le considerazioni che precedono non può dubitarsi che la condotta del Sindaco sia in stretta, diretta ed esclusiva relazione con il danno erariale subito dall'Ente

comunale per il pregiudizio economico conseguente ad un inutile esborso a soggetto non titolare di alcun credito nei confronti dello stesso Ente, il che è all'origine dell'azione di responsabilità amministrativa. Le stesse considerazioni portano, peraltro, anche ad escludere che al pregiudizio in questione abbia potuto significativamente concorrere o rivestire un qualche apporto causale l'attività di esecuzione dell'ordine svolta dagli addetti alle strutture organizzative e gestionali del Comune a ciò deputate, ipotizzando che essi abbiano, pur erroneamente, supposto la prioritaria doverosità e/o la legittimità dell'ordine impartito formulato, peraltro, con esonero da responsabilità.

Pertanto, tenuto conto di quanto dianzi esposto, il sig. PORZIO Pompeo deve essere condannato, a titolo di responsabilità amministrativa per danno erariale, al pagamento in favore del Comune di Ponza dell'importo di euro 85.800.00 (euro ottantacinquemilaottocento/00), oltre alla rivalutazione monetaria da calcolare dalla data di effettivo esborso della suddetta somma da parte dello stesso Comune fino alla data di deposito dell'atto di citazione. Su tale complessivo importo andranno calcolati gli interessi nella misura legale dalla data di deposito della presente sentenza al soddisfo.

Alla soccombenza consegue anche la condanna del convenuto al pagamento delle spese del presente giudizio.

P. Q. M.

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando, accoglie la domanda attrice e, per l'effetto,

CONDANNA

il sig. PORZIO Pompeo a titolo di responsabilità amministrativa per danno erariale al pagamento in favore del Comune di Ponza dell'importo di euro 85.800.00 (euro ottantacinquemilaottocento/00), oltre alla rivalutazione monetaria come calcolata in motivazione, nonché al pagamento sulla complessiva somma addebitata degli interessi legali, questi ultimi con decorrenza dalla data di deposito della presente sentenza fino all'effettivo soddisfacimento delle ragioni del creditore.

Il predetto é, altresì, condannato al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro 280,79 (duecentottanta/79).

Così deciso, in Roma, nella Camera di consiglio del 25 novembre 2014.